

**REGOLAMENTO (CE) N. 131/2006 DELLA COMMISSIONE****del 26 gennaio 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2006.

*Per la Commissione*

J. L. DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	109,1
	204	46,7
	212	97,4
	624	140,9
	999	98,5
0707 00 05	052	138,3
	204	101,5
	999	119,9
0709 10 00	220	80,1
	624	101,2
	999	90,7
0709 90 70	052	147,8
	204	139,4
	999	143,6
0805 10 20	052	43,4
	204	55,6
	212	48,0
	220	51,3
	624	58,2
	999	51,3
0805 20 10	204	78,4
	999	78,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	62,6
	204	98,5
	400	86,7
	464	148,0
	624	75,3
	662	32,0
	999	83,9
0805 50 10	052	58,6
	220	60,5
	999	59,6
0808 10 80	400	132,0
	404	106,8
	720	67,9
	999	102,2
0808 20 50	388	109,6
	400	82,3
	720	37,7
	999	76,5

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».